

CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

SETTORE:

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

N. 714 /Gen. del 9 OTT. 2012 N. 30 del 09.10.2012

* 10 OTT. 2012 *Abbraccio*

OGGETTO

Criteria per determinazione delle sanzioni amministrative ex L. n.689/1981

Approvazione Allegati A e B

L'anno duemiladodici, addì 09 del mese di ottobre,

IL COORDINATORE DEL SETTORE

Vista il D.Lgs n.267/2000 (T.U.EE.LL.);

Vista la Legge n.689/1981;

Visto in vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n.6/2012 e ss.mm.ii.);

Visto il provvedimento sindacale prot. n.29755/U del 21.06.2012;




ATTESO l'obbligo del Comune di provvedere, ai sensi dell'art.18 della L. n.689/1981, all'emissione delle ordinanze-ingiunzione (o delle ordinanze-archiviazione) a fronte dei verbali elevati, ai sensi della succitata legge, dalle seguenti pubbliche autorità: Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Forestale, Ufficio Circondariale Marittimo, AUSL, Arpa Lazio;

VISTO l'art.11 della L. n.689/1981 secondo cui "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessori facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

RITENUTO opportuno, per l'effetto, individuare i criteri di maggior dettaglio cui ricorrere per la determinazione delle sanzioni da applicare all'atto di emissione delle ordinanze-ingiuntive di cui all'art.18 L. n.689/1981;

DETERMINA

- 1) di adottare, ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da ingiungere con le ordinanze di cui all'art.18 della L. n.689/1981, i criteri di cui agli **allegati A e B**, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto di gestione;
- 2) di demandare il presente atto di gestione al Servizio Contenzioso Amministrativo per quanto di competenza;
- 3) la non necessità del visto di copertura finanziaria ex art.153 T.U.EE.LL. in quanto trattasi di atto non implicante impegno spesa.



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L. N.689/1981

ALLEGATO A - DISCIPLINARE

Articolo 1 – Disposizioni generali

Il procedimento per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative è disciplinato dalla L. n.689/1981. Le disposizioni del presente disciplinare si osservano, in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle ordinanze comunali e in leggi per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Il presente disciplinare ed il correlato Allegato B dovranno essere applicati a tutte le ordinanze-ingiunzione che saranno emesse a decorrere dalla data di sottoscrizione del sotteso atto di gestione (anche se relative a verbali elevati in epoca antecedente).

Articolo 2 – Termine per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

Ai sensi dell'art.28 L. n.689/1981, il termine per l'emissione di un'ordinanza-ingiunzione è di 5 (cinque) anni dalla contestazione immediata o di notifica del processo verbale di accertamento. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. La notifica dell'ordinanza-ingiunzione farà decorrere un nuovo quinquennio prescrizione.

Articolo 3 – Competenza

Come disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la competenza in termini di emissione delle ordinanze-ingiunzioni consequenziali al mancato pagamento delle sanzioni amministrative, ricade in capo al Settore Affari Legali e Contenzioso. Come disposto dalla correlata Disposizione di Servizio del Settore Affari Legali e Contenzioso n.2/2012, il Servizio Contenzioso Amministrativo curerà l'istruttoria, mentre la sottoscrizione dell'ordinanza-ingiuntiva sarà apposta dal Coordinatore del Settore.

Le ordinanze-ingiunzioni dovranno essere emesse a seguito di mancato pagamento delle sanzioni di cui ai verbali elevati ex L. n.689/1981 dalle seguenti autorità: Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Forestale, Ufficio Circondariale Marittimo, Azienda USL, Arpa Lazio.

Articolo 4 – Criteri per la determinazione delle sanzioni-amministrative

Nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione applicativa di una sanzione amministrativa, il Coordinatore del Settore dovrà determinare l'ammontare della stessa secondo quanto previsto dalla L. n.689/1981 e nel rispetto del minimo e del massimo edittale previsto dalla legge di settore, tenendo conto

- a. quali aggravanti:
 - della gravità della violazione (desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito)
 - della reiteratezza della stessa (in caso di violazione successiva ad altra di medesima indole commessa nei 5 anni precedenti ed accertata con provvedimento esecutivo); si veda al riguardo l'art.8-bis L. n.689/1981
- b. quali attenuanti (da valutare in caso di violazioni successive alla prima):
 - delle condizioni economiche (debitamente certificate)



- dell'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Per la determinazione delle sanzioni da applicare, si avrà riguardo, tra l'altro, alla presenza o meno di scritti difensivi ex art.18 L. n.689/1981. Qualora questi, sebbene presentati, dovessero risultare pretestuosi, e cioè carenti di contenuto, saranno considerati, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, equivalenti a scritti difensivi assenti.

Per la gradazione della sanzione si rimanda al prospetto di cui all'allegato B.

Articolo 5 – Spese ulteriori

In aggiunta alla sanzione, l'ordinanza dovrà ingiungere altresì al pagamento delle spese di procedimento e di notifica.

Articolo 6 – Rateizzazione

Ai sensi dell'art.26 L. n.689/1981, nel caso il trasgressore versi in condizioni economiche disagiate (debitamente certificate), può presentare domanda di rateizzazione della sanzione nel rispetto dei seguenti termini:

- a) contestualmente agli scritti difensivi ex art.18 L. n.689/1981 qualora ancora non sia stata emessa ordinanza;
- b) entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La domanda potrà essere accolta esclusivamente per sanzioni di importo non inferiore ad Euro 450,00.

Il Settore Affari Legali e Contenzioso valuterà, caso per caso, ai fini dell'eventuale accoglimento e, in caso positivo, ai fini della determinazione del numero di rate (comunque non superiore a 30 e di importo non inferiore ad Euro 15,00), con applicazione degli interessi di cui all'art.21 DPR n.602/1973.

Dell'accoglimento o del rigetto della domanda di rateizzazione verrà data comunicazione contestualmente all'ordinanza ingiuntiva oppure, in caso di domanda presentate successivamente alla notifica dell'ordinanza, con separato provvedimento.

Qualora, anche per una sola rata, decorra vanamente il termine di scadenza, l'obbligato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione entro i successivi 30 giorni, decorsi vanamente i quali, si procederà alla riscossione coattiva di cui all'art.27 L. n.689/1981.


Articolo 7 - Deroghe

In casi particolari, evidenziati negli scritti difensivi prodotti ex art.18 L. n.689/1981, o emersi nel corso dell'istruttoria, il Settore Affari Legali e Contenzioso, nel determinare la sanzione da ingiungere, potrà, previa motivazione, derogare alle misure di cui all'Allegato B.

Il Coordinatore del Settore

Avv. Martina Iannetti






CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina


SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO


ALLEGATO B - SCHEMA DETERMINATIVO



Il Coordinatore del Settore

Avv. Martina Iannetti





CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

Terracina, - 9 OTT. 2012

Il Coordinatore

Avv. Martina Iannetti

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del D.Lgs n.267/2000.

Terracina,

La Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stata pubblicata il giorno ~~* 7 9 OTT. 2012~~ ^{* 1 0 OTT. 2012} sull'albo pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 Giugno 2009 n.69.

Terracina, * **9 OTT. 2012**

* **1 0 OTT. 2012**

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
Enrico Grossi

Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi